

***UNIONE di COMUNI LOMBARDA
TERRE di FRONTIERA***

*per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni
di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano*

Provincia di COMO

***REGOLAMENTO
dell'ASSEMBLEA
dell'UNIONE***

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di Comuni n. 32 del 30.9.2011

INDICE

Nr.	Articolo	Pag.
1	Finalità del Regolamento	4
2	Interpretazione del Regolamento	4
3	La sede delle adunanze	4
4	Il Presidente dell'Assemblea	5
5	Compiti e poteri del Presidente dell'Assemblea	5
6	I gruppi consiliari	6
7	La conferenza dei capigruppo	6
8	Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti	7
9	Adempimenti preliminari	7
10	I compiti del Presidente di Commissione	7
11	Funzionamento delle Commissioni permanenti	8
12	Le funzioni delle Commissioni consiliari permanenti	8
13	La Commissione di indagine	9
14	Composizione e nomina della Commissione di indagine	9
15	Funzionamento della Commissione di indagine	9
16	Commissione consiliare consultiva straordinaria di studio	10
17	Commissioni consultive assessorili	10
18	Status dei Consiglieri	11
19	Dimissioni	11
20	Decadenza dalla carica	11
21	Sospensione dalla carica	12
22	La surroga	12
23	Diritto d'iniziativa	12
24	Attività ispettiva e interrogazioni	13
25	Interpellanze	13
26	Mozioni	13
27	Domande brevi	14
28	Richiesta di convocazione dell'Assemblea	14
29	Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	14
30	Diritto di rilascio di copie di atti e documenti	14
31	Divieto di mandato imperativo	15
32	Nomine e designazioni dei Consiglieri dell'Unione	15
33	Funzioni rappresentative	15
34	La convocazione	16
35	Modalità per la consegna degli avvisi	16
36	Termini per la consegna degli avvisi	17
37	Ordine del giorno	17
38	Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno	17
39	Deposito degli atti	18
40	Adunanze di prima convocazione	18
41	Adunanze di seconda convocazione	18
42	Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	19
43	Sedute pubbliche	19
44	Sedute segrete	19
45	Sedute aperte	19
46	Comportamento dei membri dell'Assemblea	20
47	Ordine della discussione	20
48	Comportamento del pubblico	21
49	Ammissione di funzionari e consulenti	21

50	Mozioni e interpellanze	21
51	Ordine di trattazione degli argomenti	22
52	Norme generali sull'andamento delle discussioni	22
53	Questione pregiudiziale e sospensiva	23
54	Fatto personale	23
55	Termine dell'adunanza	23
56	Partecipazione alle sedute	24
57	Il verbale dell'adunanza	24
58	Deposito, rettifiche e approvazione del verbale	24
59	Modalità di votazione	25
60	Votazioni segrete e votazioni palesi	25
61	Istanze, petizioni e proposte	25
62	Consultazione dei cittadini	26
63	Disposizioni transitorie e finali	26

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. L'Assemblea dell'Unione organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e dei principi stabiliti nello Statuto dell'Unione.
2. Il Regolamento è finalizzato a far sì che le sedute dell'assemblea, pur nel massimo rispetto delle prerogative di ogni consigliere, siano svolte con ordine e chiarezza.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

1. Le eventuali eccezioni all'interpretazione delle norme regolamentari, sono demandate alla conferenza dei capigruppo che, con l'assistenza del Segretario dell'Unione, deciderà in merito, relazionandone all'Assemblea.

Art. 3 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono, di norma, in una sala a tal scopo destinata.
2. La parte principale della sala, arredata con decoro e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti dell'Assemblea e alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore dei modi i lavori dell'Assemblea; parimenti è assegnato uno spazio ai rappresentanti degli organi d'informazione.
3. Il Presidente, può stabilire che l'adunanza si tenga in luogo diverso dal solito, quando ciò sia motivato da ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza dell'Assemblea sui luoghi dove si verificano situazioni, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà della Comunità o che fanno prevedere una tale affluenza di pubblico per cui la sala, allo scopo destinata, possa risultare insufficiente.
4. Il Presidente può disporre il cambiamento della sede delle adunanze anche su proposta della Conferenza dei Capigruppo.
5. La sede dell'adunanza deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
6. Il giorno in cui si tiene la riunione dell'Assemblea, all'esterno della sede, deve essere esposta la bandiera dello Stato e quella della Comunità Europea.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 4 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda è il Presidente dell'Assemblea dell'Unione. In caso di assenza o impedimento, sospensione dalla carica o decadenza dalla carica di Sindaco del proprio Comune le sue funzioni sono assolte dal Vice-Presidente.

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano secondo le norme regolamentari. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente, nell'esercitare i poteri necessari a mantenere l'ordine e ad assicurare l'osservanza di tutte le norme, nonché nell'esercitare tutte le sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, e fa in modo che tutte le prerogative dell'Assemblea e dei singoli Consiglieri possano essere esercitate liberamente.

TITOLO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 - I gruppi consiliari

1. I Consiglieri formano, di regola, Gruppi consiliari all'interno dell'Assemblea dell'Unione.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere costituito da almeno due consiglieri.
4. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più giovane di età.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo di provenienza e non aderisce ad altri gruppi presenti nell'Assemblea dell'Unione, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora però più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il relativo capogruppo.
6. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione e le determinazioni dei responsabili sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e una copia viene depositata alla segreteria dell'Unione per l'immediata consultazione da parte dei Consiglieri.

Art. 7 - La conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente dell'Unione nella sua veste di Presidente dell'Assemblea dell'Unione. Il Presidente la convoca, anche per le vie brevi, ogni qualvolta lo ritenga più opportuno, e comunque trimestralmente.
2. I capigruppo impossibilitati temporaneamente a partecipare alla Conferenza possono farsi rappresentare da un Consigliere del loro gruppo.

TITOLO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I - LE COMMISSIONI CONSIGLIARI PERMANENTI

Art. 8 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti

1. Con il presente regolamento l'Assemblea dell'Unione, ai sensi del presente articolo, per tutta la sua durata in carica può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, e comunque con almeno un rappresentante per ogni gruppo, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dall'Assemblea dell'Unione, su indicazione dei Gruppi Consiliari, con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e l'Assemblea dell'Unione procede alla sostituzione.

Art. 9 - Adempimenti preliminari

1. Ciascuna commissione elegge, nel proprio seno e con separate votazioni, un Presidente e un vice Presidente;
2. L'elezione del Presidente e del Vice presidente si effettua con votazione palese ed ogni membro può votare un solo nome.
3. Risulterà eletto colui che riporterà il maggior numero di voti; a parità di voti sarà eletto il più giovane di età.
4. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente dell'Unione la propria nomina e quella del vice presidente, nei dieci giorni successivi alla nomina stessa.
5. La prima seduta delle commissioni viene convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente dell'Unione o suo delegato, mentre le successive sono convocate dal Presidente della Commissione.

Art. 10 - I compiti del presidente di commissione

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni delle commissioni, fissa la data delle adunanze e stabilisce gli argomenti da trattare.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
3. L'avviso deve essere notificato ai componenti della commissione almeno tre giorni prima della riunione.
4. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente della Commissione dal Presidente dell'Unione, dall'Assessore competente per materia o da 2/5 dei componenti, arrotondato all'unità superiore.
5. Le Commissioni non possono essere convocate nello stesso giorno di seduta dell'Assemblea dell'Unione.
6. Qualunque irregolarità o irritualità nella convocazione delle commissioni, viene sanata dalla presenza di tutti i componenti alla riunione stessa.

Art. 11 - Funzionamento delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni permanenti sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica e i pareri si considerano validamente espressi se la proposta ottiene la maggioranza semplice dei voti
2. In caso di parità di voti, ove l'argomento riguardi una proposta di deliberazione, la relazione accompagnatoria deve evidenziare con particolare chiarezza il risultato della votazione.
3. Le votazioni delle commissioni permanenti sono sempre palesi.
4. Il mancato esame di una pratica da parte della Commissione competente, causata dalla mancanza del numero legale o dall'assenza di tutti i componenti, non impedirà che la stessa possa essere sottoposta all'esame dell'Assemblea.
5. Le sedute delle commissioni, di norma, sono pubbliche. Il Presidente può disporre la seduta segreta solo per argomenti soggetti a riservatezza o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del comune.
6. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono effettuare audizioni di esperti, funzionari comunali o rappresentanti di enti o organismi rappresentanti le comunità locali.
7. Le funzioni di segretario possono, di norma, essere svolte da un componente della commissione; questo redige un verbale della seduta riportandone, per sommi capi, la discussione e l'esito delle votazioni. Il verbale, trascritto su apposito registro, è sottoscritto da tutti i componenti della commissione.
8. Alla proposta di deliberazione va allegata una copia del verbale o un breve sunto dello stesso con il parere espresso dalla Commissione stessa.
9. Le commissioni permanenti possono avvalersi del personale dell'Unione per il corretto esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Le funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni dell'Assemblea dell'Unione; esse esercitano le loro funzioni mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza delle commissioni che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea, esprimendo pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione.

CAPO II - LA COMMISSIONE DI INDAGINE

Art. 13 - La Commissione di indagine

1. I consiglieri che intendono proporre l'istituzione di una commissione di indagine, devono avanzare un'apposita richiesta circostanziata al Presidente.
2. Tale richiesta deve essere motivata e deve indicare chiaramente il fatto o i fatti su cui si intende indagare.
3. Il Presidente, ricevuta la richiesta, deve iscriverla all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
4. L'istituzione della commissione è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Assemblea.
5. Nell'atto di istituzione della commissione di indagine, l'Assemblea deve stabilire il termine entro il quale, conclusa l'indagine, la commissione deve riferire all'assemblea medesima.

Art. 14 - Composizione e nomina della commissione di indagine

1. La commissione di indagine è composta da cinque membri, tre di maggioranza e due di minoranza.
2. Essa viene eletta dall'Assemblea dell'Unione a scrutinio palese sulla base delle designazioni dei capigruppo.
3. La Commissione, nella sua prima seduta e con votazione segreta, elegge il Presidente, scegliendolo fra i consiglieri di minoranza.
4. Il Presidente della Commissione ha il compito di convocare la Commissione e di tenere con il Presidente dell'Unione i contatti necessari e opportuni al corretto svolgimento del compito assegnatogli.
5. Di norma, le funzioni di segretario della Commissione di indagine, sono affidate al Segretario dell'Unione in servizio.
6. L'Assemblea dell'Unione, al momento della nomina della Commissione, può decidere che le funzioni di segretario siano affidate ad altro funzionario.

Art. 15 - Funzionamento della commissione di indagine

1. Le sedute della commissione di indagine devono essere sempre segrete e sia i commissari che i funzionari che ad essa partecipano, sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
2. Le sedute della Commissione di indagine possono essere pubbliche solo quando lo decida la stessa commissione, con votazione unanime.

CAPO III - LA COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 16 - Commissione consiliare consultiva straordinaria di studio

1. Per lo studio di problemi straordinari di particolare complessità, l'Assemblea può costituire, con apposito atto, in qualsiasi momento, una Commissione Consultiva Straordinaria di Studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette Commissioni, potranno essere assistite da esperti, che dovranno essere eventualmente designati contestualmente alla deliberazione della Commissione. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti all'Assemblea.
3. Gli incarichi ad esperti dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dall'Assemblea dell'Unione, dalla quale dovranno risultare:
 - a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti di cui al precedente comma;
 - b) i criteri per la determinazione e l'ammontare dell'eventuale compenso;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
4. I provvedimenti di incarico dovranno essere corredati da un dettagliato curriculum professionale, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 17 - Commissioni consultive assessorili

1. L'Assemblea dell'Unione, in qualsiasi momento, può istituire con criterio proporzionale, Commissioni consultive con compiti di proposta relativamente alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
2. L'attività di tali Commissioni sarà disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO V

I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18 - Status dei consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei membri dell'Assemblea dell'Unione sono regolati dalla legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono; esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della legge e per la difesa del pubblico interesse.
3. In conformità alle previsioni dell'articolo 10 dello Statuto e alla normativa vigente, ai Consiglieri dell'Unione di Comuni non spetta alcun compenso a titolo di gettone di presenza alle sedute.

Art. 19 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere sempre presentate personalmente in forma scritta; esse sono indirizzate all'Assemblea e vengono presentate immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, che provvede alla loro immediata assunzione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci dal momento della loro assunzione al protocollo generale dell'Unione.
3. L'Assemblea provvede alla surrogazione dei membri dimissionari entro venti giorni dalla comunicazione di nomina da parte del Consiglio Comunale interessato.

Art. 20 - Decadenza dalla carica

1. La decadenza dalla carica di consigliere viene pronunciata dall'Assemblea dell'Unione nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza e dall'art. 13 dello Statuto dell'Unione.
2. Quando ne ricorrono gli estremi di legge o di Statuto, il Presidente e ogni consigliere hanno il diritto di proporre, con istanza motivata, la decadenza di un membro dell'Assemblea dell'Unione.
3. La proposta di decadenza, indirizzata all'Assemblea e presentata nelle mani del Segretario dell'Unione, deve essere posta in discussione nella prima Assemblea utile dopo la richiesta.
4. L'Assemblea dell'Unione, preso atto dell'assenza ingiustificata di un consigliere per tre sedute consecutive, ne dichiara la decadenza a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Unione informa della circostanza il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene che provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso l'Assemblea dell'Unione

Art. 21 - Sospensione dalla carica

1. I membri dell'Assemblea sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal d.Lgs 267 del 18.8.2000;
2. La sospensione di diritto dalla carica consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del C.P.P.
3. Il Presidente dell'Unione, ricevuta copia del provvedimento dal Sindaco del Comune interessato, notifica la sospensione al Consigliere e procede alla convocazione dell'Assemblea entro 20 giorni.
4. L'Assemblea dell'Unione, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, ne prende atto
5. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito dell'Unione, sia in altri enti, istituzioni ed organismi ad essa correlata.
6. Il Consigliere sospeso, che successivamente verrà dichiarato decaduto, potrà solo in quel caso essere surrogato con le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 22 - La surroga

1. La surroga consiste nella sostituzione di un consigliere che, per le cause previste dalla legge o dallo Statuto, non possa più far parte dell'Assemblea.
2. Quando si deve procedere alla surroga, il Presidente dell'Unione invita il nuovo consigliere eletto a presenziare alla riunione relativa e gli invia, per opportuna conoscenza, l'ordine del giorno della seduta.
3. Effettuata la convalida dell'eletto da parte dell'Assemblea, questi viene invitato dal Presidente a sedersi nei banchi e a partecipare alla seduta.

CAPO II - I DIRITTI

Art. 23 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza dell'Assemblea dell'Unione stabilita dalla Legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario dell'Unione per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000. Il Segretario dell'Unione esprime parere anche sulla competenza dell'Assemblea a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze dell'Assemblea, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'Assemblea dell'Unione. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, per iscritto e sottoscritti dal capogruppo di appartenenza, emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Unione.
5. Gli emendamenti sono presentati al Presidente entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Le proposte e gli emendamenti regolarmente pervenuti vengono trasmessi dal Presidente al Segretario che ne cura l'istruttoria.

Art. 24 - Attività ispettiva e interrogazioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del D.Lgs 267/2000, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Assemblea dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Il Presidente risponde per iscritto, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono trattate in Assemblea, alla prima adunanza. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo delegato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità o un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.

Art. 25 - Interpellanze

1. Le interpellanze consistono in una o più domande su un argomento di interesse generale o in ordine ai motivi e agli intendimenti dell'Amministrazione riguardo a determinati problemi, sui quali si chiede di aprire un dibattito all'interno dell'Assemblea.
2. La discussione di un'interpellanza non comporta una votazione finale sull'argomento discusso.

Art. 26 - Mozioni

1. Le mozioni consistono in una proposta, sottoposta alla decisione dell'Assemblea dell'Unione, relativa all'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché alla promozione di iniziative e interventi da parte dell'Assemblea e della Giunta.
2. La mozione si conclude con una votazione con la quale viene approvata o respinta la mozione proposta.

Art. 27 - Domande brevi

1. Le domande brevi consistono in una richiesta di informazioni o chiarimenti rivolta al Sindaco o a un Assessore su specifici fatti e/o avvenimenti di interesse generale.
2. Le domande brevi devono essere presentate, durante il normale orario di lavoro degli uffici dell'Unione, in forma scritta, al massimo 24 ore prima della seduta dell'Assemblea; nella domanda deve essere specificato che si richiede una risposta breve.
3. Qualora il giorno antecedente l'Assemblea dell'Unione cada in giorno festivo, il termine di cui al comma 2 si intende anticipato al giorno lavorativo precedente.
4. Le domande brevi devono riguardare un solo e specifico fatto o avvenimento.

Art. 28 - Richiesta di convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea dell'Unione in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno l'Assemblea dell'Unione dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni e la trattazione di interrogazioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Unione e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I Consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 30 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri dell'Unione, con motivata richiesta secondo le modalità di seguito esposte, nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti i documenti dell'Unione di Comuni necessari all'esercizio del loro mandato.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria dell'Unione. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare, oltre al motivo, anche gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario dell'Unione, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Membro dell'Assemblea dell'Unione, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitati al Consigliere dell'Unione rimborsi di costi di ricerca, misura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO III - LE PREROGATIVE

Art. 31 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni membro dell'Assemblea dell'Unione rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni, pertanto, egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 32 - Nomine e designazioni dei consiglieri dell'Unione

1. Per le nomine fatte dal Presidente dell'Unione, ai sensi di legge e di statuto, quando è prevista la designazione dei gruppi consiliari, questa deve essere effettuata dal capogruppo dietro espressa richiesta del Presidente dell'Unione.

Art. 33 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Unione.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - LA CONVOCAZIONE

Art. 34 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea dell'Unione è disposta per mezzo di avviso scritto del Presidente ai consiglieri, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'invito contiene l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché la sede dove l'adunanza avrà luogo. Nel caso che siano previste sospensioni e riprese dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'invito precisa se l'adunanza avviene in sessione ordinaria o straordinaria o se la stessa viene convocata in via di urgenza e se la seduta è di prima o di seconda convocazione
4. L'Assemblea è convocata d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e urgenti.

Art. 35 - Modalità per la consegna degli avvisi

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, dello Statuto dell'Unione, gli avvisi di convocazione, con l'ordine del giorno, devono essere effettuati mediante lettera raccomandata, fax telegramma o mediante posta elettronica **certificata**, oppure tramite notifica al domicilio indicato dal membro dell'Assemblea, nel territorio dell'Unione; solo di tale ultima modalità di consegna deve essere redatta apposita ricevuta a cura di chi la effettua.
2. I consiglieri che non risiedono nel territorio dell'Unione devono designare per iscritto, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente in uno dei Comuni dell'Unione al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, ai consiglieri non residenti nei Comuni dell'Unione, quando questi non abbiano eletto domicilio in uno dei Comuni dell'Unione, verranno spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente dell'Unione provvede a fare spedire l'avviso al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.

Art. 36 - Termini per la consegna degli avvisi

1. Gli avvisi di convocazione per le adunanze ordinarie vanno consegnati ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna avviene almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai commi precedenti sono inclusi i giorni festivi ricorrenti in calendario.
4. Per le convocazioni urgenti l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'effettuazione della seduta.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, l'integrazione deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
7. I motivi dell'urgenza di cui ai commi 4 e 6 possono essere sindacati dall'Assemblea dell'Unione che, a maggioranza dei presenti, può stabilire di rinviare la loro trattazione al giorno successivo o anche ad un altro stabilito dalla stessa Assemblea. L'avviso del rinvio va comunicato soltanto ai consiglieri assenti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza dell'Assemblea alla quale è stato invitato.

Art. 37 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente dell'Unione stabilire, rettificare o integrare l'ordine con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere spetta, nell'ordine, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai membri dell'Assemblea dell'Unione, alle associazioni iscritte nell'elenco dell'Unione, alle Consulte.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Per gli argomenti da trattare in seduta segreta è necessario indicare la circostanza già nell'ordine del giorno.

Art. 38 - Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti, ivi comprese le eventuali integrazioni, da trattare in Assemblea deve essere pubblicato nel sito web istituzionale accessibile al pubblico dell'Unione, all'Albo on-line del Comune di Uggiate-Trevano e in quello dei Comuni aderenti negli stessi termini della consegna ai consiglieri.
2. L'ordine del giorno va anche affisso negli appositi spazi pubblicitari destinati all'Unione di Comuni con un manifesto opportunamente caratterizzato e tale da renderlo inconfondibile con altri avvisi dell'Unione di Comuni.

Art. 39 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti per le adunanze ordinarie, tre giorni per le adunanze straordinarie e 24 ore per le adunanze straordinarie urgenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione in giornate feriali.
2. L'orario della consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente dell'Unione, sentito il Segretario.
3. Il Presidente dell'Unione può disporre che, per argomenti di particolare rilevanza, venga inviata ai Consiglieri, insieme con l'avviso di convocazione, copia di tutti o di parte degli atti consiliari.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 40 - Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario dell'Unione solo su apposita ed espressa disposizione del Presidente. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, è compito del Presidente disporre il rinnovo dell'appello.
2. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora da quella fissata e rinnovato l'appello, non si è raggiunto il numero di presenti prescritto.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, il numero legale dei presenti viene presunto per tutta la durata della seduta.
4. Il Presidente o i singoli consiglieri possono, in qualunque momento, chiedere la verifica del numero legale; ove si accerti che questo manchi, il Presidente potrà disporre una sospensione della seduta per richiamare in aula i consiglieri che si fossero momentaneamente assentati o dichiararla deserta per gli argomenti che ancora rimangono da trattare.
5. I Consiglieri non presenti in sala al momento della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 41 - Adunanze di seconda convocazione

1. Le adunanze in seconda convocazione sono quelle che si tengono in un giorno successivo a quelle andate deserte per mancanza di numero legale, comprendendo in tale fattispecie anche quelle nelle quali il numero legale è venuto meno durante il corso della seduta.
2. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, i seguenti atti:
 - a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali e l'approvazione dei relativi statuti;
 - b) la partecipazione a società di capitali;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali;
 - d) il rendiconto della gestione;
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari;

- f) l'esame della relazione su gravi irregolarità, presentata dal Revisore dei Conti;
 - g) i regolamenti;
3. La seduta di seconda convocazione deve essere espressamente prevista nell'invito a quella di prima convocazione.
 4. I consiglieri assenti dalla seduta di prima convocazione devono essere espressamente avvertiti con avvisi consegnati con le stesse modalità previste per gli inviti alle sedute consiliari.
 5. La seduta di seconda convocazione viene definitivamente dichiarata deserta se entro un'ora da quella fissata nell'avviso non si raggiunga il numero minimo previsto dalla legge.

Art. 42 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere che partecipa alla seduta con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, non viene computato nel numero necessario a stabilire la legalità della seduta.

Art. 43 - Sedute pubbliche

1. Tutte le sedute dell'Assemblea dell'Unione sono pubbliche e chiunque, nell'apposito spazio riservato al pubblico, può assistervi.

Art. 44 - Sedute segrete

1. Le riunioni dell'Assemblea dell'Unione si tengono in seduta segreta solo quando è necessario che l'Assemblea debba esprimere apprezzamenti sulla capacità, moralità e correttezza di persone o quando debbono essere esaminati fatti e circostanze che richiedono le medesime valutazioni.
2. L'ordine del giorno deve espressamente menzionare la circostanza che un certo argomento sarà trattato in seduta segreta.
3. Quando, durante la discussione, vengono introdotte le valutazioni di cui al primo comma, il Presidente invita i consiglieri ad astenersi; tuttavia, su proposta motivata di un consigliere e a maggioranza di voti, l'Assemblea può decidere di proseguire la seduta in modo segreto e in tal caso il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico dall'aula.
4. Durante la seduta segreta rimangono in aula solo i membri dell'Assemblea e il Segretario.
5. Il Segretario, nel redigere il verbale, oltre a menzionare la circostanza che la seduta si è svolta in modo segreto, deve riportare solo il risultato della votazione e gli altri elementi strettamente necessari alla stesura della deliberazione.

Art. 45 - Sedute aperte

1. Le sedute aperte sono quelle alle quali partecipano, con diritto di intervento, persone non facenti parte dell'Assemblea.
2. Le sedute aperte si tengono quando è opportuno che l'Assemblea tratti argomenti di particolare interesse dell'intera comunità e, a tale scopo, il Presidente dell'Unione fissa la seduta sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo.
3. L'Assemblea aperta si può tenere sia nella abituale sala consiliare sia in altri luoghi accessibili al pubblico.

4. Alle sedute aperte possono essere invitate, con diritto di intervento, tutte le persone che Presidente dell'Unione, Giunta e conferenza dei Capigruppo avranno deciso di invitare.
5. Durante le sedute aperte il Presidente, assicurata la libera espressione di tutti i consiglieri, può dare la parola anche ai cittadini presenti alla seduta ove ritenga che tale intervento possa portare un concreto e qualificante contributo alla discussione.
6. Durante le sedute aperte non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

CAPO III - LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46 - Comportamento dei membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea che non possono prendere parte alla seduta possono giustificare la loro assenza avvertendone, anche per le vie brevi, il Presidente, il proprio Capogruppo o la segreteria dell'Unione.
2. La giustificazione del consigliere assente va riferita all'Assemblea e di essa va tenuta traccia nei verbali della seduta.
3. Durante le discussioni tutti i membri dell'Assemblea hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure rivolti esclusivamente ad atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
4. Il diritto sancito dal comma precedente deve, tuttavia, essere esercitato nei limiti della buona educazione, della prudenza e del civile rispetto e deve assolutamente escludere qualunque riferimento, anche indiretto, alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
5. Se un consigliere turba l'ordine della seduta pronunciando parole sconvenienti o ledendo i principi di cui ai commi precedenti viene richiamato dal Presidente; ove il Presidente proceda ad un secondo richiamo a carico dello stesso consigliere a questo viene interdetto, dallo stesso Presidente, di prendere la parola per tutta la durata della discussione dell'argomento.

Art. 47- Ordine della discussione

1. I membri dell'Assemblea dell'Unione prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo consiliare, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente dell'Unione, sentiti i Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente e all'Assemblea. Vanno evitati i dibattiti e i dialoghi fra singoli consiglieri e, ove essi avvengano in maniera reiterata, il Presidente può intervenire, togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere abilitato a parlare.
3. I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente all'inizio o durante il dibattito.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando e solo per richiamarlo alle norme del Regolamento.
5. Ogni intervento deve riguardare esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 48 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute consiliari deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni tipo di intervento e commento che arrechi disturbo o interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico nell'aula consiliare spettano al Presidente che li esercita avvalendosi dell'opera della Polizia locale. A tale scopo sarà cura del Presidente valutare l'opportunità di convocare almeno un agente al fine di presenziare alle sedute.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando, da parte di alcuno, viene arrecato disturbo o turbamento ai lavori dell'Assemblea dell'Unione, il Presidente dopo averlo diffidato a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala.
5. Quando nell'aula dove si svolge la seduta si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli sospende la seduta e abbandona il suo seggio fino a quando i predetti disordini non siano cessati. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, lo stesso Presidente dichiara definitivamente interrotta la seduta; l'Assemblea per il completamento della discussione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere convocato nei dieci giorni successivi.

Art. 49- Ammissione di funzionari e consulenti

1. Per la discussione o l'illustrazione di particolari argomenti, il Presidente può invitare, funzionari dell'Unione, consulenti o tecnici incaricati dall'Unione a relazionare o a fornire informazioni sugli aspetti tecnici della questione. Essi avranno anche il compito di fornire ai consiglieri tutti i chiarimenti che questi vorranno richiedere.
2. Le persone di cui al comma precedente potranno prendere la parola solo su espressa autorizzazione del Presidente.

CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI

Art. 50 - Mozioni e interpellanze

1. Le mozioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Le mozioni e le interpellanze vengono lette e brevemente illustrate in aula dal proponente.
3. Sulle mozioni viene aperta la discussione alla quale partecipano tutti i membri dell'Assemblea con le modalità stabilite per le altre deliberazioni.
4. Alle interpellanze viene data risposta dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore competente.
5. Ad essa può replicare solo il Consigliere proponente o il primo firmatario, nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, e per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta.
6. La discussione dell'interpellanza si conclude con un eventuale breve intervento del Presidente dell'Unione o dell'Assessore. Tutti gli interventi devono, ciascuno, avere una durata massima di dieci minuti.
7. Interpellanze riguardanti lo stesso argomento saranno poste allo stesso punto all'ordine del giorno e discusse contemporaneamente.

8. Interpellanze riguardanti un punto già posto all'ordine del giorno non vi saranno iscritte specificamente, ma saranno discusse insieme con l'argomento stesso.

Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti vengono discussi secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente o un membro dell'Assemblea può proporre una modifica di tale ordine; la proposta si ritiene accolta se viene votata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
2. Nessun argomento può essere discusso o deliberato se non sia espressamente iscritto all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando queste riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia dopo la convocazione dell'Assemblea.
4. Ove, dopo la convocazione dell'Assemblea, si siano verificati avvenimenti di particolare importanza e interesse per la comunità, l'Assemblea, durante la stessa seduta, può iscrivere all'ordine del giorno e discuterne, un apposito punto, al fine di esprimere le proprie valutazioni in merito.

Art. 52 - Norme generali sull'andamento delle discussioni

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che l'hanno chiesta, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
2. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare più volte, per non più di quindici minuti complessivi.
4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione.
5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o la stessa motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, effettuata la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. L'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata di cinque minuti per ciascuno. Qualora uno o più consiglieri dissentano da tale dichiarazione, hanno diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo di cui ai commi precedenti sono raddoppiati in occasione della discussione dei bilanci preventivi, pluriennali e consuntivi.
10. Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, su proposta della maggioranza dei capigruppo, saranno stabilite diverse modalità di effettuazione della discussione.

Art. 53 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse;
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'Assemblea, senza discussione, con votazione palese;
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dall'Assemblea, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine di trenta giorni e l'Assemblea prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni e discussioni.

Art. 55 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO V - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Art. 56 - Partecipazione alle sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti che facilitino l'esame dell'argomento in discussione, sia per dare indicazioni sulle norme che disciplinano la materia in discussione.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare l'Assemblea sull'organizzazione dell'Unione.

Art. 57 - Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dall'Assemblea dell'Unione.
2. Il verbale viene redatto dal Segretario dell'Unione o, sotto la sua responsabilità, da un dipendente dell'Unione.
3. Il verbale è il resoconto fedele dell'andamento della seduta; esso riporta succintamente, ma chiaramente le motivazioni dell'atto, gli interventi principali dei consiglieri, il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei consiglieri contrari o astenuti, nonché l'eventuale dichiarazione di voto; dal verbale deve anche risultare se la seduta e la votazione sia avvenuta in forma segreta o palese.
4. Gli interventi dei Consiglieri, quando gli interessati lo richiedano, possono essere riportati integralmente nel verbale solo se il relativo testo scritto viene consegnato al Segretario durante la seduta, salvo che si tratti di brevi osservazioni.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Solo se il Consigliere che si ritiene offeso lo richiede espressamente e nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi e gli elementi indispensabili alla vita stessa dell'atto.
7. Il Segretario, nella redazione dei verbali delle sedute, ha libertà di espressione, salvo i limiti di legge e del presente regolamento.

Art. 58 - Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

1. I verbali delle sedute vengono approvati con apposita deliberazione dall'Assemblea in una seduta successiva utile e, a tale scopo, vengono depositati in segreteria insieme con gli altri atti dell'Assemblea.
2. A richiesta anche di un solo Consigliere, i verbali delle sedute precedenti possono essere, integralmente o parzialmente, letti dal Segretario al fine di apportarvi le modifiche o i chiarimenti necessari a rendere chiaro l'intendimento del consigliere interessato.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso di rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento.
4. La proposta di modifica o chiarimento viene accolta se nessuno vi si oppone; in caso contrario l'Assemblea decide a maggioranza dei presenti.

5. Le rettifiche approvate vengono anche annotate a margine dell'atto rettificato con l'indicazione dell'atto con cui la rettifica è stata operata; tali annotazioni sono autenticate dal segretario dell'Unione.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai verbali delle sedute appartiene alla competenza del Segretario dell'Unione.

CAPO VI - LE DELIBERAZIONI

Art. 59 - Modalità di votazione

1. Su ogni argomento l'ordine di votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa;
 - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri lo richieda, la votazione avviene su ciascuna parte, comma o articolo.
2. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 60 - Votazioni segrete e votazioni palesi

1. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano.
2. La votazione è soggetta a controprova se, immediatamente dopo, anche un solo consigliere lo richieda.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede. Queste sono munite del timbro tondo dell'Unione e recano la scritta "UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRE DI FRONTIERA" - SCHEDA DI VOTAZIONE"
4. Il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore: le minoranze devono essere rappresentate fra gli scrutatori almeno con un proprio consigliere. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
5. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato dagli scrutatori.
6. I nomi scritti in eccedenza rispetto al numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Nel caso che non si possa stabilire con chiarezza tale ordine, la scheda viene dichiarata nulla.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE, PROMOZIONE E RAPPORTI

Art. 61 - Istanze, petizioni e proposte

1. L'Assemblea promuove in conformità allo Statuto la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni e dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata

decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. La commissione invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti ed illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato all'Unione. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

Art. 62 - Consultazione dei cittadini

1. L'Assemblea per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Presidente o suo delegato e composta da rappresentanti dell'Assemblea e della giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione dell'Unione fornisce indicazioni sulla posizione dell'Unione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria dell'Unione dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente, il quale li comunica all'Assemblea ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 63 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di adozione.
2. Copia del presente regolamento, una volta esecutivo, deve essere inviato a tutti i membri dell'Assemblea dell'Unione in carica.
3. Copie del presente regolamento devono essere depositate nella sala dell'adunanza dell'Assemblea, durante le sedute, a disposizione dei consiglieri.
4. Copia del presente regolamento viene consegnato a tutti i consiglieri neo-eletti nella prima seduta dell'Assemblea dopo la loro elezione.